

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 18/01/2023) 20/02/2023, n. 5227

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - rel. Consigliere -

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31774/2021 proposto da:

A.A., (Omissis), elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Casale Strozzi, 31 Sc/B Int/1, presso lo studio dell'Avv. Laura Barberio, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Veglio;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, (Omissis), e QUESTORE DI TORINO ope legis rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12;

- resistenti -

avverso il provvedimento del giudice di pace di Torino, depositata il 28/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/01/2023 dalla Consigliera Dott. Annamaria Casadonte.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato il 3/5/2021 A.A. impugna per cassazione il provvedimento di seconda proroga del suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri "(Omissis)" assunto ai sensi del T.U. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, adottato dal giudice di pace in data 28/5/2021.

2. Il ricorrente, cittadino tunisino, faceva ingresso il 23/10/2020 nella struttura di permanenza in esecuzione di un decreto di trattenimento emesso dal questore di Palermo contestualmente al decreto di espulsione del prefetto di Palermo.

3. Il 28/10/2020 il sig. A.A. presentava domanda di protezione internazionale e la questura di Roma adottava un nuovo decreto di trattenimento D.Lgs. n. 142 del 2015 , ex art. 6, convalidato dal tribunale di Roma il 30/10/2020.

4. Il 9/11/2020 la commissione territoriale di Roma rigettava l'istanza di protezione internazionale con provvedimento notificato il 19/11/2020 presso il CPR di Roma ed avverso detta decisione in data 28/10/2020 il sig. A.A. proponeva ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 , ex art. 35-bis, chiedendo la sospensione del provvedimento impugnato.

5. Il 23/12/2020 il tribunale di Roma prorogava di 60 giorni il trattenimento, ulteriormente esteso per altri 60 giorni dal tribunale di Torino il 23/2/2021.

6. Con decreto del 19/2/2021, depositato in data 24/2/2021 il tribunale di Roma rigettava l'istanza di sospensione, fissando l'udienza di merito al 5/11/2021.

7. Il 30/4/2021 il giudice di pace concedeva la prima proroga del trattenimento ex art. 14 T.U. Imm..

8. Infine il 26/5/2021 la questura di Torino avanzava istanza di seconda proroga del trattenimento giustificata dalla sussistenza delle condizioni di quell'art. 14, comma 1, T.U. Imm., come la documentazione prodotta in sede di udienza di proroga.

9. All'udienza del 28 maggio 2021 l'amministrazione insisteva per la proroga allegando che il trattenuto rifiuto di sottoporsi a tampone mentre la difesa del sig. A.A. insisteva nell'eccezione di violazione dei termini massimi del trattenimento come richiedente asilo e per la mancata emersione di elementi concreti volte l'identificazione del trattenuto, come da memoria depositata.

10. All'esito dell'udienza il giudice di pace "ritenute fondate le motivazioni della questura di Torino che qui integralmente si richiamano, alla luce del rifiuto del trattenuto di sottoporsi a tampone attività preliminare al colloquio con le autorità tunisine che impedisce l'identificazione del trattenuto" prorogava il trattenimento di ulteriori 30 giorni.

11. La cassazione del provvedimento di proroga è chiesta con ricorso affidato a due motivi.

12. L'intimato ministero dell'interno ed il questore di Torino si sono costituiti al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1.

#### Motivi della decisione

13. Con il primo motivo (violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998 , artt. 28-bis, 14, e al D.Lgs. n. 142 del 2015 , art. 6 ) si deduce la nullità del provvedimento per omessa considerazione della violazione dei termini massimi del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale 14. Con il secondo motivo (violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 14, comma 5, T.U. Imm., art. 15, par. 3, 5 e 6 direttiva 2008/115/CE ) si deduce la mancanza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero in sede di seconda proroga del trattenimento.

15. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché attinenti entrambi alla motivazione della seconda proroga del trattenimento e sono fondati.

16. L'art. 14, comma 5, T.U. Imm. nel disciplinare gli effetti della convalida del trattenimento e nel disciplinare la prima proroga di trenta giorni dispone al quarto periodo che "Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio".

17. Emerge chiaramente da detto tenore letterale che la seconda proroga del trattenimento può essere fondatamente richiesta, diversamente dalle ipotesi che giustificano il provvedimento di trattenimento e la richiesta della prima proroga del medesimo, soltanto in ragione di allegati elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero dell'attività resa necessaria al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio.

18. La Corte ha già chiarito che a seguito della modifica dell'art. 14 comma 5, T.U. Imm. ad opera della predetta L. n. 161 del 2014 , ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa ai fini di una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost. (in tema di limiti alla privazione della libertà personale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di "elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione" dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento "sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio" (vedi anche Cass. n. 6066/2019; id. 31535/2021).

19. Nel caso di specie, il giudice di pace, nel concedere la seconda proroga del trattenimento, non ha avuto cura di accertare la sussistenza di tale requisito richiesto dal D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 5, limitandosi a dare atto (nel far proprie le deduzioni della P.A.) del rifiuto del trattenuto a sottoporsi a tampone, senza nulla osservare rispetto all'obiezione della difesa circa l'insussistenza dei presupposti normativi previsti, come sopra indicato, per la seconda proroga.

20.L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato; essendo decorso il termine per provvedere sulla proroga, decidendo nel merito, va annullato il decreto di proroga del trattenimento emesso dal giudice di pace di Torino il 28/5/2021 nei confronti di A.A..

21. Atteso l'esito del giudizio ed in applicazione del principio della soccombenza le spese di lite sono regolate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito annulla il decreto emesso nei confronti di A.A. il 28 maggio 2021 di seconda proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di (Omissis).

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali del giudizio avanti al giudice di pace e liquidate in complessivi Euro 1.200,00 e di quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.200,00 Euro di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge con distrazione a favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2023